COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO Provincia di Reggio Emilia

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEGLI ARCHIVI DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL MUSEO DELL'AGRICOLTURA E DEL MONDO RURALE (ARCHIVIO FOTOGRAFICO-ARCHIVIO DELLE SCHEDE ARS-FONOTECA-BIBLIOTECA)

Approvato con atto consiliare n.53 del 27.6.96 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n.71 del 12.9.96.

ART.1 CONSULTAZIONE

L'Amministrazione comunale mette a disposizione per la consultazione al pubblico, durante l'orario di apertura della biblioteca, tutti i materiali presenti nel Centro di documentazione e precisamente:

Biblioteca: libri e riviste

Fonoteca: nastri e registrazioni di fonte orale Archivio fotografico: fotografie e diapositive

Archivio schede Ars: schede dei documenti della cultura materiale.

ART.2 PRESTITO

Il prestito dei libri e delle riviste della biblioteca del Museo è gratuito.

Non sono prestabili enciclopedie, dizionari, opere di pregio e rare, l'ultimo numero uscite delle riviste e quei materiali di consultazione che è necessario rimangano in sede.

Non è consentito il prestito di videocassette e di nastri di testimonianze orali.

Non vengono ceduti o prestati in nessun caso originali conservati nella fototeca come stampe, negativi, diapositive e lastre.

Il prestito, per l'archivio fotografico e per l'archivio delle schede Ars, verrà definito per la durata e le modalità dalla giunta comunale con apposito atto a seconda che sia richiesto da scuole, enti pubblici o privati cittadini.

ART. 3 PRESTITO DEI REPERTI

Il prestito di reperti etnografici e mostre temporanee curate dal museo viene disciplinato nel modo seguente:

- il prestito a scuole sarà effettuato sia per mostre che per studi e ricerche
- il prestito a enti pubblici sarà esclusivamente per iniziative pubbliche (mostre, manifestazioni ecc...)
- il prestito a privati sarà esclusivamente per iniziative pubbliche (mostre e manifestazioni) e previo pagamento dei diritti. (vedi allegato 1)

Il prestito avverrà solamente qualora il richiedente stipuli una assicurazione sui reperti oggetto del prestito (da presentarsi al momento del prelievo); dovrà avvenire dietro presentazione di una richiesta in cui vengano illustrati i motivi della richiesta, i materiali e i reperti richiesti, i responsabili della conservazione dei reperti nel decorso del prestito.

La richiesta dovrà essere presentata 40 giorni prima del progettato prelievo e per alcuni reperti di particolare valore si dovrà garantire la copertura con antifurto dei locali di esposizione.

Ogni danno al materiale prestato ad opera o per incuria del richiedente dovrà essere pagato.

Per ogni uso pubblico dei materiali prestati dovrà essere citato il Museo.

ART. 4 RIPRODUZIONI

Le riproduzioni sono solo relative ai materiali fotografici della fototeca e previo pagamento dei diritti (vedi tariffe previste nell'allegato 1).

Le ristampe delle immagini sono eseguite a cura del Museo che si affida direttamente per la riproduzione a studi fotografici di sua fiducia.

A cura dei richiedenti si consentirà il ritiro delle riproduzioni e il pagamento delle spese di laboratorio presso tali studi fotografici.

L'utilizzo editoriale di serie di immagini o di servizi va concordato. Le fotografie debbono essere usate solo per scopi culturali e didattici. Non è consentito l'uso pubblicitario.

L'utilizzatore si impegna a cedere al Museo due copie della pubblicazione a titolo di documentazione dell'uso delle immagini.

L'utilizzo delle immagini è subordinato alla citazione della fonte (Museo dell'Agricoltura e del Mondo Rurale di San Martino in Rio) e al nome dell'autore per esteso.

Se l'autore è vivente o se esistono diritti sulle sue immagini, il ricercatore dovrà contattarlo per una trattativa diretta.

ART. 5 DIRITTI

La determinazione dei diritti e relative tariffe di cui all'Allegato 1 potrà essere oggetto di variazione senza che ciò comporti modificazione del presente regolamento.

Sono esclusi dal pagamento dei diritti sulla riproduzione delle loro foto i cittadini che hanno donato materiale fotografico al Comune.

Allegato 1

1. PRESTITO

- a) Prestito di reperti etnografici
 - Privati (verrà definito su richiesta dalla Giunta Comunale a seconda del valore dei reperti e della durata del prestito)
- b) Prestito di mostre temporanee o parti di esse
 - Enti pubblici (verrà definito su richiesta dalla Giunta Comunale a seconda della mostra e della durata del prestito)
 - Privati (verrà definito su richiesta dalla Giunta Comunale a seconda della mostra e della durata del prestito)